

contributo  
unificato



-3641/2013

**ORIGINALE**

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Risarcimento  
danni

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 1965/2008

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 2700/2008

Dott. FRANCESCO TRIFONE

- Presidente -

Cron. 3641

Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI

- Consigliere -

Rep. 679

Dott. FULVIO UCCELLA

- Consigliere -

Ud. 07/11/2012

Dott. GIOVANNI CARLEO

- Consigliere -

PG

Dott. ULIANA ARMANO

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 1965-2008 proposto da:

M M , elettivamente  
domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 162, presso lo  
studio dell'avvocato SCALONE DI MONTELAURO LUCIA, che  
la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI  
NICUOLO FRANCO giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

2012

**contro**

1763

A SPA , G ASSICURAZIONI S.P.A.  
, E S.R.L. ;

- **intimati** -

sul ricorso 2700-2008 proposto da:

G [ ] ASSICURAZIONI S.P.A. [ ] quale  
impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime  
della Strada in persona dei Dirigenti suoi legali  
rappresentanti Ing. L [ ] B [ ] e Rag. M [ ]  
C [ ], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO  
CARO 62, presso lo studio dell'avvocato FEDELI  
VALENTINO, che la rappresenta e difende giusta delega  
in atti;

- **ricorrente** -

**contro**

M [ ] M [ ] A [ ] S.P.A. , E [ ]  
[ ] S.R.L. ;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 410/2007 del TRIBUNALE di  
MONZA, depositata il 02/02/2007, R.G.N. 6693/2005;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 07/11/2012 dal Consigliere Dott. ULIANA  
ARMANO;  
udito l'Avvocato LUCIA SCALONE DI MONTELAURO;  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha concluso  
per l'accoglimento del ricorso principale; assorbito  
il ricorso incidentale;

## Svolgimento del Processo

M [ ] M [ ] citava in giudizio davanti al Giudice di Pace di Monza la E [ ] s.r.l. e la A [ ] S.p.a per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni riportati dall'autovettura di sua proprietà danneggiata nell'incidente occorso con l'autovettura di proprietà della E [ ] s.r.l. che aveva invaso improvvisamente la sua corsia di marcia.

Il Giudice di Pace autorizzava la chiamata in causa delle Assicurazioni G [ ] , quale impresa designata dal F.G.V.S., richiesta dalla A [ ] S.p.a per essere garantita , manlevata o comunque rimborsata di quanto eventualmente condannata a pagare all'attrice. Di fatti la A [ ] S.p.a ha indicato come unico responsabile dell'incidente un veicolo rimasto sconosciuto che, attraversando un passaggio a livello in fase di chiusura, con il semaforo proiettante luce rossa ,aveva urtato e sospinto l'auto della E [ ] contro l'auto dell'attrice.

Il Giudice di Pace rigettava la domanda avanzata dall'attrice nei confronti della E [ ] s.r.l. e della A [ ] S.p.a; accertava che unico responsabile dell'incidente era il conducente del veicolo rimasto sconosciuto; condannava M [ ] M [ ] alla rifusione delle spese del giudizio a favore della E [ ] s.r.l. e della A [ ] S.p.a.; condannava quest'ultima alla rifusione della spese in favore delle Assicurazioni G [ ] .

Il Tribunale di Monza, con sentenza del 2-2-2007, ha rigettato l'appello principale della M [ ] ed ha accolto l'appello incidentale della A [ ] S.p.a , condannando la M [ ] al pagamento delle spese processuali in favore delle Assicurazioni G [ ] .

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione M [ ] sorretto da un motivo.

Resiste la Assicurazioni  , quale impresa designata dal F.G.V.S. e propone ricorso incidentale  
Non presentano difese gli altri intimati.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo si denuncia violazione dell'art. 102, 112 e 113 c.p.c. ex art. 360 n.3 e vizio di motivazione.

La ricorrente denuncia violazione di norme del procedimento per non aver i giudici di merito tenuto conto che per giurisprudenza costante vige nella fattispecie il principio dell'estensione automatica della domanda attrice nel caso di chiamata di terzo ad escludendum, azionata sullo stesso petitum e causa petendi.

2. Il ricorso è fondato

La chiamata in causa delle Ass.ni  è stata richiesta ed effettuata dalla  S.p.a, società assicuratrice della convenuta  nei cui confronti l'attrice  aveva formulato domanda diretta di risarcimento, affinché fosse dichiarato responsabile dell'incidente il veicolo sconosciuto e le Ass.ni  fossero condannate a risarcire i danni procurati all'autovettura dell'attrice.

3. Al di là delle formule usate nell'atto di chiamata in causa (in cui si chiede che il terzo chiamato sia condannato a garantire, manlevare o comunque rimborsare), in realtà la compagnia assicuratrice ha chiesto l'accertamento della responsabilità del veicolo sconosciuto, accertamento di responsabilità che avrebbe determinato la non operatività, in tutto o in parte, della obbligazione di garanzia, in quanto l'accertamento di responsabilità in via esclusiva o concorrente del veicolo sconosciuto avrebbe eliminato o ridotto l'entità dell'obbligo di garanzia gravante sull'assicurazione.

4.E così è avvenuto poichè il Giudice di pace , a seguito dell'accertamento della responsabilità esclusiva dell'incidente del veicolo rimasto sconosciuto, ha rigettato la domanda proposta da M [redacted] nei confronti della E [redacted] s.r.l. e della A [redacted] S.p.a.

5.Ora, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. 26.1.2006 n. 1522; Cass. 11.8.2004 n. 15563; Cass. 10.5.2002 n. 6771; Cass. 28.3.2003 n. 4740; Cass. 9.1.1998 n. 135), nell'ipotesi in cui un terzo sia stato chiamato in causa dal convenuto come soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall'attore, la domanda di quest'ultimo si estende automaticamente ad esso senza necessità di una istanza espressa, costituendo oggetto necessario del processo, nell'ambito di un rapporto oggettivamente unico, l'individuazione del soggetto effettivamente obbligato. In questo caso, ha ancora precisato la menzionata giurisprudenza ,ad escludere l'estensione automatica della domanda, può essere soltanto l'attore dichiarando di non volerla estendere al chiamato,cosa che nella specie non è avvenuta .

6. L'appello incidentale è assorbito.

La sentenza deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Monza che deciderà la causa provvedendo sulle spese del presente giudizio tenendo conto che"La domanda principale dell'attore si estende automaticamente al chiamato in causa dal convenuto, quando la chiamata del terzo sia effettuata per ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione alla medesima obbligazione dedotta nel giudizio".

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale,assorbito l'incidentale;cassa e rinvia ad altra Sezione del Tribunale


di Monza che provvederà anche sulle le spese del giudizio di cassazione.

Roma 7-11-2012

Il Consigliere estens.



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi ..... 14 FEB 2013

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA



CASSAZIONE.net